

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-90 del 09/01/2019
Oggetto	Ceramiche Mariner Spa - concessione con procedura ordinaria, nell'ambito di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Secchia a uso industriale e irriguo aree verdi, e contestuale occupazione suolo demaniale con opera di presa e condotta, in Comune di Castellarano (RE) località Roteglia - Pratica n. 11826/2018 proc. RE18A0008
Proposta	n. PDET-AMB-2019-21 del 03/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Ceramiche Mariner Spa – concessione con procedura ordinaria, nell'ambito di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Secchia a uso industriale e irriguo aree verdi, e contestuale occupazione suolo demaniale con opera di presa e condotta, in Comune di Castellarano (RE) località Roteglia - Pratica n. 11826/2018 proc. RE18A0008

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) "

PREMESSO che:

- con determinazione ARPAE SAC n. DET-AMB-2017-5793 del 30/10/2017 è stata concessa, a Ceramiche Mariner Spa, l'occupazione dell'area demaniale del Fiume Secchia, identificata al NCT al Foglio 51 area non censita a fronte delle particelle 77 e 79 ad uso area cortiliva recintata per deposito materiali e manovra mezzi e macchine; rete fognaria e scarichi acque bianche;
- Ceramiche Mariner Spa, nel corso dei lavori di pulizia e sistemazione dell'area demaniale non censita, al FG 51, a fronte della particella 77, ha rinvenuto due pozzi artesiani di subalveo inutilizzati che chiede di ripristinare ed utilizzare per lo stabilimento;

PRESO ATTO:

- della domanda in data 26/02/2018 presentata da Ceramiche Mariner Spa C.F. 00731430351 tendente ad ottenere la concessione per la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Secchia a uso industriale e irriguo delle aree verdi di pertinenza aziendale, per la portata massima di l/s 6,66 e per la contestuale occupazione suolo demaniale con l'opera di presa (due pozzi artesiani) e condotta di adduzione allo stabilimento dell'acqua prelevata, in Comune di Castellarano (RE) località Roteglia;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

CONSIDERATO:

- che la domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica è soggetta alla procedura di cui all'art. 6 (concessione ordinaria) del citato R.R. 41/2001 ed è corredata della documentazione prevista dal medesimo art.6, comma 2;
- che il ripristino dei due pozzi di subalveo e la posa di condotta per l'adduzione della risorsa allo stabilimento comportano l'ulteriore occupazione dell'area in concessione con l'opera di presa della derivazione (i due pozzi artesiani) e con la condotta di adduzione della risorsa allo stabilimento;
- che la richiesta concessione è compresa nel Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto denominato "Nuovo stabilimento produttivo della ditta Ceramiche Mariner Spa ubicato in via Radici in Monte 9 in località Roteglia, comune di Castellarano (RE)" da realizzarsi in comune di Castellarano (RE) - Proponente: Ceramiche Mariner Spa;
- che pertanto l'istruttoria della richiesta di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica e occupazione di area demaniale del Fiume Secchia è stata svolta nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per lo svolgimento della procedura di PAUR;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque superficiali;
- portata massima **l/s 6,66**;
- volume annuo massimo **mc 57.500** a uso industriale e a uso irriguo delle aree verdi di pertinenza aziendale;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il Corpo Idrico interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **Fiume Secchia 012000000000 7 ER**;
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE nei casi di "Esclusione"**;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)"
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:

- **Provincia di Reggio Emilia**, assunto al protocollo con n. PGRE/2018/16642 in data 17/12/2018, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che per tale tipologia di derivazione sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevata dalla falda";
- **Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**, assunto al protocollo con n. PGRE/2018/16187 in data 07/12/2018, che ha espresso parere favorevole alla richiesta all'accoglimento dell'istanza;
- **Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile**, assunto al protocollo con n. PGRE/2018/16187 in data 07/12/2018, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione all'art 9, paragrafo a titolo "Prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico";

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 191 in data 27/06/2018 è stata effettuata la pubblicazione dell'avviso di presentazione della domanda di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprendente la concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni né domande in concorrenza;
- che tale avviso pubblicato sul BURERT, ha avuto effetto anche ai fini della concessione di acqua pubblica e dell'occupazione di suolo del demanio idrico, di cui al Regolamento Regionale n. 41/2011 stesso, del R.D. n. 1775/33, nonché della L.R. n. 7/2004;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO, inoltre:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della richiesta concessione - industriale e irriguo aree verdi - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che, pertanto la destinazione d'uso individuata (industriale) rientra nella tipologia di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che in ragione del consumo annuo richiesto (mc 57.500), l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per l'uso industriale per volumi superiori a 3.000 mc/anno;
 - che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
 - che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 2.270,95 quale deposito cauzionale**, nonché dell'importo di **€ 2.270,95 quale canone annuo 2019**;
 - che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione; che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2019) risulta regolarmente corrisposto in data 24/12/2018;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, per l'importo di **€ 2.270,95** corrispondente all'annualità corrente risulta regolarmente corrisposto in data 24/12/2018 ;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

VISTO l'esito della Conferenza di Servizi conclusiva svolta in data 09/01/2019 ai fini dell'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto "Nuovo stabilimento produttivo della ditta Ceramiche Mariner Spa ...";

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, a Ceramiche Mariner Spa C.F. 00731430351, la concessione per la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Secchia a uso industriale e irriguo delle aree verdi di pertinenza aziendale e per la contestuale occupazione suolo demaniale, con l'opera di presa (due pozzi artesiani) e con la condotta di adduzione allo stabilimento dell'acqua prelevata, in Comune di Castellarano (RE) località Roteglia;
- b) di fissare la portata massima derivabile in l/s 6,66, suddivisi in l/s 3,33 per ognuno dei due pozzi, corrispondenti ad un volume complessivo annuo di mc 57.500 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di dare atto che la concessione è assentita in relazione al progetto definitivo delle opere di derivazione presentato da Ceramiche Mariner Spa e conservato agli atti di questa Struttura;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la concessione sia valida fino al 31/12/2028;
- f) di fissare il valore del canone annuo dovuto per l'anno 2019, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 2.270,95**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- g) di fissare in **€ 2.270,95** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- h) di dare atto che il canone per le annualità successive al 2019 dovrà essere corrisposto di anno in anno entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le stesse modalità di cui al punto precedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di dare atto che l'amministrazione competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- l) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dott.ssa Valentina Beltrame

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Secchia a uso industriale e irriguo aree verdi, e contestuale occupazione suolo demaniale con opera di presa e condotta, in Comune di Castellarano (RE) località Roteglia - Pratica n. 11826/2018 proc. RE18A0008 – assentita a Ceramiche Mariner Spa C.F. 00731430351

ART. 1 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

- La derivazione si effettua mediante due pozzi artesiani con le seguenti caratteristiche:
 - Il pozzo 1 del diametro di mm 1.000 e profondità di m 15,30 è equipaggiato con elettropompa della potenza nominale di kW 2,20 con portata massima di prelievo pari a l/s 3,33;
 - Il pozzo 2 del diametro di mm 1.000 e profondità di m 14,40 è equipaggiato con elettropompa della potenza nominale di kW 2,20 con portata massima di prelievo pari a l/s 3,33;
- le opere di prelievo sono site in località Roteglia del Comune di Castellarano (RE) su terreno demaniale del Fiume Secchia al foglio 51, area non censita a fronte della particella 77, coordinate ED50-UTM32: X = 635.463 Y = 4.927.883;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per un consumo annuo di **mc 57.500** da destinare all'attività produttiva e all'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima di prelievo l/s 6,6;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 57.500;

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita con durata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo (DMV), è fissata in **mc/s 1,52 da maggio a settembre (DMV estivo) e mc/s 2,16 da ottobre ad aprile (dmv invernale)** in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del corso d'acqua, a valle del punto di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 5 – SUPERFICI DEMANIALI OCCUPATE E LORO UTILIZZO

La derivazione comporta la seguente occupazione del demanio suoli in sx idraulica del Fiume Secchia, nel Comune di Castellarano (RE) al Foglio 51, area non censita a fronte della particella 77, come indicata nel progetto definitivo, al quale si rimanda per dettagli e precisazioni:

- Opera di presa, costituita dai due pozzi artesiani
 di subalveo, non assoggettata a canone; n. 1 ;
- Condotto di adduzione allo stabilimento delle acque prelevate
 Ø mm 90; m 81 ;

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente, prima della scadenza della stessa.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Regionale n. 41/2001.

ART. 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

L'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica (determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della LR 3/99 e s.m.i.) a quello dovuto per le occupazioni (sia temporanee che permanenti) di suolo del demanio idrico (determinato ai sensi dell'art.20 L.R. 14/04/2004 n. 7 e della D.G.R.18/06/2007 N. 895).

La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissandone gli importi minimi.

La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

Ai sensi del comma 1 dell'art.8 della citata L.R. n.2/2015 l'importo del canone annuo 2019, per la derivazione della risorsa idrica a uso industriale ammonta a € 2.117,48;

Il canone annuo 2019 per l'occupazione di suolo del demanio idrico ammonta € 153,47;

Complessivamente il canone annuo intero per il 2019, per la derivazione d'acqua pubblica e l'occupazione di suolo demaniale, ammonta a € **2.270,95** corrispondente al **canone frazionato dovuto per il 2019, in ragione dei ratei mensili (12), da corrispondere prima del rilascio della concessione.**

Il canone d'occupazione di suolo del demanio idrico con l'opera di presa è compreso in quello relativo al prelievo della risorsa idrica, ai sensi della L.R.n.7/2004 art.20 comma 8.

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **canone** alla Regione Emilia–Romagna **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, è di € **2.270,95**.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Dispositivi di misurazione – il concessionario, qualora non avesse già provveduto, dovrà procedere all'installazione, su ogni pompa/pozzo, di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate a Arpae-SAC di Reggio Emilia, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna e all'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Monitoraggio Siti – il concessionario è tenuto ad effettuare a cadenza semestrale, sul corso d'acqua interessato dal prelievo, il monitoraggio sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e comunicarne i risultati a Arpae-SAC di Reggio Emilia e al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa o, se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Stato delle opere – La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti a cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico - Le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, che si recepiscono nel presente disciplinare sono le seguenti:

- il concessionario è tenuto a limitare l'accesso ai pozzi al solo personale autorizzato, a verificarne, periodicamente, lo stato di sicurezza e manutenzione secondo le norme di

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Legge e dopo ogni piena fluviale;

- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi;
- è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
- il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico fiume Secchia in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Occupazioni di suolo del demanio idrico – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);
- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;
- Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l' ARPAE – SAC concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;

- Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o al personale dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
- L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza.

Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato, dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente, il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, qualora la derivazione dovesse risultare influente con eventuali obiettivi fissati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque o dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po o di altri provvedimenti delle Autorità competenti finalizzati al risparmio idrico e pianificazione dell'uso della risorsa ai sensi degli artt.96 e 98 del D.lgs 152/2006 nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01.

Cessazione dell'utenza - (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

presente concessione.

Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Decadenza - A norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni, qualora diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine stabilito per gli adempimenti relativi al ritiro del provvedimento di concessione, di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione.

Il diritto a derivare, inoltre, decade immediatamente in caso di subconcessione a terzi.

Rinuncia - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente.

Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite dalla SAC competente a norma del citato articolo 31.

ART. 10 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente e/o l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, possono disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

CERAMICHE MARINER SPA

Il legale rappresentante

Catti Arnaldo

F.to

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.